

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

AZIONE 3.2.1 – “INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E SULLE IMPRESE”

FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC)

F A Q

AGGIORNATE AL 23 GENNAIO 2021

FAQ RELATIVE AL PERIODO 4 GENNAIO – 8 GENNAIO 2021

QUESITO

Un'associazione non profit, esercente l'attività di erogazione di corsi di formazione professionale, può accedere al Fondo?

RISPOSTA

No. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Operativo possono accedere al Fondo in oggetto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano costituite esclusivamente in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni.

QUESITO

Poiché l'importo minimo del finanziamento concedibile è pari ad € 15.000,00, possono accedere al fondo solo le imprese che hanno registrato nell'anno 2019 un fatturato minimo di € 60.000,00?

RISPOSTA

Si. L'art. 6 del Regolamento Operativo dispone che l'importo del singolo Finanziamento concedibile, arrotondato per difetto alle migliaia sarà pari, al massimo, al 25 % del Fatturato registrato nell'anno 2019 e comunque nel rispetto del limite minimo (fissato in € 15.000) e massimo (fissato in € 80.000) previsti dallo stesso. Pertanto possono accedere al fondo solo le imprese che hanno registrato nell'anno 2019 un fatturato minimo di € 60.000,00.

QUESITO

Le attività degli studi legali ed i liberi professionisti non iscritti alla Camera di Commercio possono accedere al finanziamento?

RISPOSTA

No. Possono essere ammessi ai benefici del Fondo coloro i quali svolgono attività sotto forma di impresa costituita in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4 del Regolamento Operativo ed iscritta nel Registro delle Imprese con uno dei codici ATECO indicati nel Regolamento stesso. Ne consegue che i professionisti non possono presentare domanda di finanziamento.

QUESITO

E' corretto fornire una situazione contabile al 30/11/2020 se invio la domanda il 27 gennaio 2021?

RISPOSTA

Si. E' corretto fornire una situazione contabile al 30/11/2020 (ovverosia alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda), se la domanda viene inviata il 27 gennaio 2021

QUESITO

Una società che ha depositato un solo bilancio può presentare domanda?

RISPOSTA

No. ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Operativo possono accedere al Fondo in oggetto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario nell'ipotesi di società di capitali, abbiano approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell'ipotesi di società di persone o ditte individuali, abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta.

QUESITO

Non riesco a trovare sul sito la modulistica richiamata nel Regolamento Operativo, in particolare i seguenti allegati:

- Allegato 1 Domanda di intervento finanziario
- Prospetto di riclassificazione contabile
- Allegato 2a Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le società di capitali
- Allegato 2b Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le società di persone

RISPOSTA

La modulistica sarà resa disponibile nei prossimi giorni in fac-simile.

Si evidenzia che le informazioni ed i dati previsti nella modulistica dovranno essere caricati direttamente sulla piattaforma informatica dedicata.

QUESITO

Le attività che operano con il regime fiscale forfettario possono accedere ai finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva?

RISPOSTA

Si. Con imprese in regime di contabilità non ordinaria si intendono anche quelle che operano con il regime fiscale forfettario.

QUESITO

Le Società Cooperative a responsabilità Limitata sono ammissibili al finanziamento?

RISPOSTA

No. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Operativo possono accedere al Fondo in oggetto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano costituite esclusivamente in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni.

La presente risposta di diniego si intende superata dalla risposta favorevole, adeguatamente motivata, formulata nelle FAQ relative al periodo 9 gennaio – 11 gennaio di seguito riportate.

QUESITO

In caso di approvazione e deposito del bilancio 2020 è possibile fare riferimento ai fini del calcolo del 25% del fatturato ai valori del bilancio 2020?

RISPOSTA

No. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento Operativo, il fatturato di riferimento per determinare l'importo del finanziamento concedibile resta quello relativo all'anno 2019 anche se l'impresa ha approvato e depositato il bilancio 2020.

QUESITO

Il prospetto di riclassificazione contabile e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che devono essere sottoscritte congiuntamente dal rappresentante dell'impresa e da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, possono essere sottoscritte da un Consulente del Lavoro?

RISPOSTA

Si. Per come riportato nell'art. 4 del Regolamento operativo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere sottoscritta digitalmente da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

QUESITO

In caso di società semplificate e ditte individuali, non esistendo una situazione contabile da dove attingere i dati di Attivo circolante e Passivo circolante, come si può stabilire l'indice di liquidità?

RISPOSTA

Le imprese operanti in regime di contabilità semplificata, dovranno procedere a quantificare, ed indicare in domanda, anche mediante compilazione di apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i debiti ed i crediti con scadenza entro 12 mesi e le disponibilità liquide.

QUESITO

Una Società sportiva dilettantistica può accedere al finanziamento?

RISPOSTA

No. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Operativo possono accedere al Fondo in oggetto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano costituite esclusivamente in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni.

QUESITO

Il Finanziamento del FCC, è cumulabile con il credito d'imposta?

RISPOSTA

Ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ai cui riferimenti normativi si rimanda, le misure temporanee di aiuto di cui al Regolamento Operativo del Fondo Calabria Competitiva possono essere cumulate con altre misure temporanee di aiuto ed altri regimi di aiuti ordinari consentiti, a condizione che siano rispettate le regole di cumulo e le altre condizioni previste dai relativi riferimenti normativi.

QUESITO

Il modulo di richiesta Centrale rischi da inoltrare alla Banca D'Italia, nel caso di società deve riguardare solo le persone giuridiche oppure occorre richiedere anche la Centrale Rischi del Legale rappresentante?

RISPOSTA

La richiesta di Centrale rischi da inoltrare alla Banca d'Italia in caso di società deve essere relativa alle persone giuridiche.

QUESITO

L'articolo 1 del Regolamento Operativo del Fondo definisce l'Indice di Liquidità il valore dato dal rapporto [(Attivo Circolante-Rimanenze)/Passivo Circolante], e nello stesso articolo vengono in precedenza date le definizioni e relative composizioni di Attivo Circolante e Passivo Circolante.

Nell'ambito dell'Attivo Circolante, si ritiene di dover includere nella voce "Crediti diversi esigibili entro 12 mesi" le seguenti tipologie di crediti con scadenza entro 12 mesi: Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti; Crediti tributari; Ratei e Risconti attivi; Titoli; Altre tipologie di crediti non classificabili diversamente.

Analogamente, nell'ambito del Passivo Circolante, si ritiene di dover includere nella voce "Debiti diversi entro 12 mesi" le seguenti tipologie di debiti con scadenza entro 12 mesi: Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti; Debiti tributari e verso enti previdenziali e assistenziali; Ratei e Risconti passivi; Altre tipologie di debiti non classificabili diversamente.

Si chiede al riguardo di conoscere se è corretta l'impostazione.

RISPOSTA

Si conferma che l'impostazione da Lei ipotizzata risulta corretta.

QUESITO

Un'impresa che ha distribuito nel 2020 utili derivanti dal bilancio 2019 può partecipare?

RISPOSTA

No. L'art. 4 e l'art. 12 del Regolamento Operativo prevedono espressamente che le società di capitali non devono aver approvato nel corso dell'anno 2020 la distribuzione di utili.

QUESITO

La mia è una ditta individuale, nel caso di accesso al bando dovrò fornire una polizza fideiussoria?

RISPOSTA

Nel caso di ditta individuale non è necessario fornire una polizza fideiussoria.

Il rilascio di polizza fideiussoria/assicurativa a garanzia del finanziamento, qualora sia espressamente richiesto dall'impresa proponente nella domanda presentata in alternativa al rilascio di fideiussione personale dei soci, è previsto per le sole società.

QUESITO

Nel caso di un soggetto che nell'anno 2019 ha realizzato, ad esempio, un fatturato pari ad € 40.000,00 ma che in sede di dichiarazione dei redditi si è adeguato agli ISA determinando così un volume di affari maggiore pari ad € 60.000,00, la determinazione del nuovo volume di affari (€ 60.000,00) dato dall'adeguamento agli ISA è da considerarsi come fatturato minimo realizzato nell'anno 2019 e dunque soggetto ammissibile al finanziamento?

RISPOSTA

Come esplicitato nell'art. 1 del Regolamento Operativo per "Fatturato annuo" si intende quanto segue: a) per le società di capitali tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. A), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

FAQ RELATIVE AL PERIODO 9 GENNAIO - 11 GENNAIO 2021

QUESITO

Possono partecipare al bando le società cooperative a responsabilità limitata?

RISPOSTA

Considerato che l'art. 4, lettera c), del Regolamento Operativo prevede quanto segue: *“essere costituite in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni”*, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, alle società cooperativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni oppure sulle società a responsabilità limitata, possono partecipare al bando anche le società cooperative.

La presente risposta favorevole, conseguenza di approfondimento tecnico-normativo anche in seno al Comitato degli Investimenti del Fondo, deve intendere superata la precedente risposta di diniego formulata nelle Faq pubblicate in data 8 gennaio 2021.

QUESITO

Quesito 1): Il limite minimo erogabile di € 15.000, si ha anche nel caso di fatturato del 2019 al di sotto di € 60.000, limite per cui si ha diritto al minimo; esempio: fatturato 2019 pari a d € 10.000 il finanziamento erogabile sarà sempre pari ad € 15.000 rimborsabili in 5 anni, oppure sarà pari a d € 2.500 pari al 25% del fatturato?

Quesito 2): La polizza fideiussoria deve essere stipulata solo dai soci di una società oppure anche nel caso di ditta individuale?

RISPOSTA

L'art. 6 del Regolamento Operativo dispone che l'importo del singolo Finanziamento concedibile, arrotondato per difetto alle migliaia sarà pari, al massimo, al 25 % del Fatturato registrato nell'anno 2019 e comunque nel rispetto del limite minimo (fissato in € 15.000) e massimo (fissato in € 80.000) previsti dallo stesso. Pertanto possono accedere al fondo solo le imprese che hanno registrato nell'anno 2019 un fatturato minimo di € 60.000, al di sotto di tale importo la domanda presentata non è accoglibile.

Con riferimento al Quesito n. 2), nel caso di ditta individuale non è necessario fornire una polizza fideiussoria. Il rilascio di polizza fideiussoria/assicurativa a garanzia del finanziamento, qualora sia espressamente richiesto dall'impresa proponente nella domanda presentata in alternativa al rilascio di fideiussione personale dei soci, è previsto per le sole società.

QUESITO

Un'impresa ha registrato nel 2019 un fatturato pari ad € 40.000 per cui il limite del 25% è pari ad € 10.000. Ci si chiede se la stessa, in presenza delle altre condizioni previste dal regolamento, può richiedere un finanziamento di € 15.000 corrispondente all'importo minimo del finanziamento concedibile.

RISPOSTA

L'art. 6 del Regolamento Operativo dispone che l'importo del singolo Finanziamento concedibile, arrotondato per difetto alle migliaia sarà pari, al massimo, al 25 % del Fatturato registrato nell'anno 2019 e comunque nel rispetto del limite minimo (fissato in € 15.000) e massimo (fissato in € 80.000) previsti dallo stesso. Pertanto possono accedere al fondo solo le imprese che hanno registrato nell'anno 2019 un fatturato minimo di € 60.000, al di sotto di tale importo la domanda presentata non è accoglibile.

QUESITO

1° Quesito: le società a responsabilità limitata semplificate possono accedere al bando?

2° Quesito: per "situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi" si intende 2018-2019 oppure 2019-2020?

RISPOSTA

Con riferimento al Quesito n. 1), possono accedere al bando le società a responsabilità limitata semplificate.

Con riferimento al Quesito n. 2), ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Operativo, per "esercizio contabilmente chiuso" si intende: a) per le società di capitali tenute al deposito del bilancio, l'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; b) per le società di persone e le ditte individuali, l'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi.

QUESITO

Sono rappresentante legale di una SAS costituita in data 01.01.2021 nella quale è stata conferita una ditta individuale di cui ero titolare, operante dal 2005.

Le sedi operative sono rimaste analoghe e sempre attive.

È possibile partecipare al bando?

RISPOSTA

La società neocostituita non risulta avere i requisiti di ammissibilità poiché, ai sensi dell'art 4 del Regolamento Operativo, è priva delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, risultando pertanto inconferente l'esistenza pregressa di ditta individuale successivamente conferita nella neocostituita società.

QUESITO

Buongiorno,

ho visto nel bando in un allegato il modulo centrale rischi Banca d'Italia?

Le chiedo se deve essere compilato dalla nostra azienda?

Che documentazione serve a corredo per predisporre la domanda del 20 gennaio?

RISPOSTA

Il Modulo di richiesta dati Centrale Rischi Banca d'Italia deve essere compilato dai soggetti richiedenti (la vostra impresa) e può essere presentato presso una delle Filiali della Banca d'Italia oppure inviato alle stesse Filiali via P.E.C. o via posta ordinaria.

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal Fondo in oggetto, occorre presentare online, esclusivamente mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica che sarà resa disponibile, tutta la documentazione elencata nell'art. 9 del Regolamento Operativo, pena l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario.

QUESITO

Si chiede se le farmacie, ricomprese nella categoria G della classificazione delle attività economiche 2017 ed i bar caffetteria ricompresi nella categoria I della stessa classificazione, possono accedere al Fondo Calabria Competitiva. Nel bando vi è la categoria riferibile alle due attività di cui si richiede il chiarimento, ma è riferibile per la categoria G al solo "Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli"; per quanto riguarda la categoria I alla sola attività di "Servizi di informazione e comunicazione".

RISPOSTA

Entrambi i settori di attività economica risultano ammissibili. In particolar modo, l'attività commerciale esercitata dalle farmacie rientra nella sezione G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio", codice Ateco 47.31.10, l'attività di bar-caffetteria rientra nella sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", codice Ateco 56.30.00.

QUESITO

Quesito 1): ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Operativo, l'indice di Liquidità deve essere determinato sulla base della situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda; ciò significa che chi presenterà domanda entro il 31 gennaio dovrà calcolare l'indice di liquidità sulla base della situazione contabile aggiornata al 30.11.2020? e chi invece presenterà domanda nel mese di febbraio dovrà calcolare l'indice di liquidità sulla base della situazione contabile aggiornata al 31.12.2020? Tali date sono previste a pena di inammissibilità della domanda?

Quesito 2): ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Operativo, si chiede conferma che le risultanze di Centrale Rischi di Banca d'Italia devono recare come prima rilevazione mensile ottobre 2019 e comunque anche a decorrere da un periodo precedente? Tale condizione è prevista a pena di inammissibilità della domanda?

RISPOSTA

Relativamente al Quesito 1), l'impostazione fornita è corretta ed il mancato rispetto di tali date previste comporta l'inammissibilità della domanda.

Relativamente al Quesito 2), si conferma che la prima rilevazione mensile, pena l'inammissibilità della domanda, deve coincidere con il mese di ottobre 2019; ovviamente è facoltà dell'impresa richiedere le risultanze di Centrale Rischi con decorrenza da un periodo antecedente al mese di ottobre 2019.

QUESITO

Una Srl e/o Srls, attività commerciale, senza dipendenti, e quindi senza obbligo di iscrizione Inps/Inail. Come vi regolate in merito al requisito Durc?

E' possibile allegare una autocertificazione attestante l'assenza di dipendenti e non iscrizione ad Enti previdenziali e/o assicurativi? Se si, produrrete voi il fac-simile di autocertificazione?

RISPOSTA

Il Durc sarà richiesto online dal Soggetto gestore all'esito dell'ammissione a finanziamento della domanda presentata, mentre in fase di presentazione della domanda l'impresa proponente dovrà dichiarare, nella testo della domanda, e per come previsto dall'art. 4, punto n) del Regolamento Operativo di *"essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (anche relativamente al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali) ..."*

Nel caso prospettato, l'impresa proponente potrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non essere iscritta all'Inps/Inail e di non avere dipendenti.

FAQ RELATIVE AL PERIODO 12 GENNAIO – 15 GENNAIO 2021

QUESITO

In riferimento al bando due quesiti:

- 1) anche per le ditte individuali e' richiesta la fideiussione/polizza assicurativa?
- 2) per la fideiussione si intende quella bancaria?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Operativo del Fondo è previsto quanto segue: *"In alternativa al rilascio di fideiussione personale dei soci, è previsto il rilascio di polizza assicurativa a garanzia dell'intervento finanziario, da presentare al Soggetto gestore, pena la decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento."*

In fase di predisposizione e presentazione della domanda di intervento finanziario, sarà compito dell'impresa proponente (costituita nella forma societaria) decidere quale delle due tipologie di garanzia rilasciare all'esito dell'ammissione della domanda.

Per le ditte individuali proponenti, rispondendo giuridicamente le stesse con il proprio patrimonio in ipotesi di mancato pagamento del debito contratto, non è richiesta alcuna forma di garanzia supplementare.

Il Regolamento Operativo, quale tipologia alternativa al rilascio di fideiussione personale, non ha previsto la fideiussione bancaria ma la polizza assicurativa, che dovrà essere rilasciata da compagnia iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi secondo il fac-simile reso disponibile.

QUESITO

Buongiorno

volevo delle informazioni in merito al Fondo Calabria Competitiva, data inizio trasmissione domanda e procedura di invio, dove trovo la piattaforma per invio domanda, bisogna trasmetterla con il proprio Commercialista oppure può farla anche il legale rappresentante.

Grazie

Distinti saluti

RISPOSTA

La domanda di intervento finanziario dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica del Soggetto gestore <https://bandifincalabra.it> che sarà resa disponibile secondo le modalità tecniche che saranno successivamente pubblicate.

La domanda di intervento finanziario, compilata tassativamente in ciascuna delle parti secondo le Linee guida, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'intervento finanziario e dovrà essere trasmessa dall'impresa stessa.

Le imprese interessate potranno registrarsi attraverso la piattaforma informatica resa disponibile e predisporre la domanda a decorrere dalle ore 10,00 di mercoledì 20 gennaio 2021, mentre l'invio della domanda sarà possibile a decorrere dalle ore 10,00 di mercoledì 27 gennaio 2021, e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ovviamente, in funzione delle risorse finanziarie residue rese disponibili, è consentito predisporre la domanda ed inviarla anche successivamente al 27 gennaio 2021.

QUESITO

Buongiorno,

volevo sapere se è possibile presentare domanda per un'azienda che ha realizzato un'operazione di conferimento. Ossia una ditta individuale che è stata conferita in SRL può partecipare al bando, sfruttando il principio di continuità aziendale? Avrebbe il requisito dei due anni solari?

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che la documentazione contabile richiesta ai sensi dell'art. 9 dal Regolamento Operativo, ed in particolar modo i Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi (richiesti per le società di capitali) oppure le Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta (richieste per le società di persone e ditte individuali), nella fattispecie oggetto del quesito è riferibile a due soggetti giuridici differenti e pertanto la domanda non può essere ritenuta ammissibile.

In generale, è da ritenersi ammissibile la domanda i cui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi riguardano, distintamente, società di persone trasformatesi in società di capitali o viceversa, ma non è ritenuta ammissibile l'ipotesi riguardante il conferimento di Ditta individuale in società di persone o di capitali, rappresentando ciò la prosecuzione dell'iniziativa imprenditoriale in forma diversa.

QUESITO

Buongiorno in merito al requisito indicato al punto g) dell'art. 4 del Regolamento Operativo, si chiede di avere maggiori chiarimenti in merito alla dicitura "non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019"?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato dall'art. 4 del Regolamento Operativo, per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

QUESITO

Con quali modalità è possibile richiedere la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e quali sono i tempi previsti di riscontro?

RISPOSTA

La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia può essere ottenuta presentando una specifica richiesta secondo due distinte modalità:

- utilizzando la piattaforma "Servizi online" (<https://servizionline.bancaditalia.it/home>) selezionando il box "Richiedi i dati", oppure utilizzando il link diretto al servizio online CR (<https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr>).

La piattaforma consente di richiedere i dati:

- a) identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) al fine di accedere a uno spazio personale dal quale si può compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati e consultare e esportare le risposte,
 - b) o, in alternativa, qualora non si disponga di SPID o CNS, compilando e inviando una richiesta insieme alla copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità
- rivolgendosi a una delle Filiali della Banca d'Italia, per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure consegna a mano [utilizzando la modulistica resa disponibile all'interno della pagina web dedicata al "Fondo Calabria Competitiva", voce "Allegati", all'interno del sito Calabria Europa, (<http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/422/index.html>)], ed allegando copia leggibile di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità.

Le richieste di Centrale Rischi a mezzo p.e.c. vengono di regola evase da Banca d'Italia entro un paio di giorni, tuttavia si rappresenta che in situazioni di particolare intensità di richieste, situazione registratasi di recente a seguito dell'apertura dello sportello relativo al "Fondo Calabria Competitiva" e nell'imminenza dei termini di decorrenza di presentazione delle domande, i tempi di risposta potrebbero dilatarsi

Al riguardo si evidenzia che la richiesta effettuata mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), consente di avere riscontro automatico e, quindi, in tempo reale, e se ne consiglia pertanto l'utilizzo viste le intensità di richieste recentemente registrate.

QUESITO

E' possibile sapere quando verrà pubblicata la modulistica da utilizzarsi per la presentazione della domanda?

RISPOSTA

La modulistica concernente la Domanda di intervento finanziario (Allegato n. 1), già pubblicata in precedenza in fac-simile sul sito Calabria Europa all'interno della pagina dedicata al "Fondo Calabria Competitiva", dovrà essere interamente compilata online direttamente su piattaforma informatica. Diversamente, i Modelli di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato n. 2a o Allegato 2b), già pubblicati in precedenza in fac-simile sul sito Calabria Europa all'interno della pagina dedicata al "Fondo Calabria Competitiva", saranno a breve resi disponibili nella versione definitiva in formato pdf editabile.

FAQ RELATIVE AL PERIODO 16 GENNAIO – 23 GENNAIO 2021

QUESITO

Buonasera,

La lettera r) dell'articolo 4 del Regolamento Operativo richiede la regolarità con la normativa antimafia.

Al riguardo si chiede conferma che possano aderire al bando anche le società che hanno avuto la nomina del controllore giudiziario ex art. 34 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159. Quanto precede poiché la nomina di detto soggetto consente, alla data di presentazione della domande, di rendere inefficaci le cause di decadenza di cui all'art. 67 di detto Decreto; infatti le società con la nomina del controllore giudiziario (figura diversa e distinta dell'Amministratore giudiziario) possono iscriversi alle White List gestite dalla Prefettura, intrattenere rapporti commerciali con PA, godere delle autorizzazioni amm.ve propedeutiche allo svolgimento dell'attività e possono altresì godere, sui finanziamenti bancari, della garanzia statale prevista dal Fondo centrale di garanzia (ipotesi quest'ultima verificatasi con riferimento alla società che assistiamo).

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato, si comunica che al ricorrere della fattispecie rappresentata, l'impresa interessata può comunque presentare domanda a valere sul Fondo FCC.

QUESITO

Si rappresentano i seguenti casi:

Quesito 1): La compagine di una società di capitali che deve partecipare al Fondo FCC è composta da una ditta individuale e da altre 3 srl. Ogni socio detiene il 25% della società richiedente.

Con riferimento ai documenti da allegare alla domanda di cui all'*art. 9 punto h) copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'impresa richiedente* cosa bisogna allegare?

Per il socio ditta individuale si invieranno i documenti personali del socio (c.i e c.f.) ma per le 3 Srl socie della richiedente cosa si deve allegare?

a) i documenti di identità e C.F. degli amministratori delle 3 Srl socie?

b) le visure camerali delle 3 Srl socie?

Quesito 2): L'art. 9 punto c) prevede che vada presentata la DSAN attestante i parametri contabili, firmata dal professionista e dal legale rappresentante (con le modalità specificate nella piattaforma).

L'art. 4 prevede che alla DSAN sia allegata la situazione contabile aggiornata.

Si chiede dunque se al file DSAN vada unito, prima della firma del professionista, anche la situazione contabile aggiornata come previsto all'art. 4, in modo che il file composto da DSAN e situazione contabile venga firmato digitalmente dal professionista. Oppure se è sufficiente allegare la DSAN firmata digitalmente dal professionista e allegare la situazione contabile separatamente in piattaforma, in modo che DSAN e Situazione contabili vengano firmate nel file unico di domanda dal legale rappresentante.

RISPOSTA

In riferimento ai due quesiti formulati, si rappresenta quanto segue:

Quesito 1) Occorrerà allegare, relativamente alla società richiedente, copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'impresa richiedente; relativamente alle società socie occorrerà allegare copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante e degli amministratori, ritenuti necessari, nell'ipotesi di esito positivo, per la predisposizione del contratto di finanziamento.

Quesito 2) per come prospettato, è sufficiente allegare la DSAN firmata digitalmente dal professionista e allegare la situazione contabile separatamente in piattaforma.

QUESITO

Si chiede se una iscrizione alla CRIF per un imprenditore è causa di esclusione dal bando stesso (vedi punto J. Art.4 regolamento operativo)

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che ai sensi del Regolamento Operativo, la CRIF non è documento richiesto ai fini della partecipazione, nè può costituire, quindi, fattore pregiudizievole.

QUESITO

Un'impresa che ha già ottenuto finanziamenti COVID-19 con garanzia del medio credito centrale che coprono il 25% del fatturato 2019 può anche accedere al finanziamento per il fondo in oggetto o è cumulativo con quelli già ottenuti?

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato si evidenzia quanto espressamente previsto dall'art. 4 del Regolamento Operativo del Fondo:

"Le misure temporanee di aiuto di cui al presente Regolamento Operativo sono previste nell'ambito, e nel rispetto, della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, che prevede la possibilità di concedere aiuti temporanei, di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di € 800 000 per impresa.

Ai sensi di tale "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ai cui riferimenti normativi si rimanda, le misure temporanee di aiuto di cui al presente Regolamento Operativo possono essere cumulate con altre misure temporanee di aiuto ed altri regimi di aiuti ordinari consentiti, a condizione che siano rispettate le regole di cumulo e le altre condizioni previste dai relativi riferimenti normativi."

QUESITO

Buonasera, sulla pagina dedicata al bando si legge che "Le imprese interessate potranno registrarsi attraverso la piattaforma informatica resa disponibili e predisporre la domanda a decorrere alle ore 10,00 di mercoledì 20 gennaio 2021, mentre l'invio della domanda sarà possibile a decorrere alle ore 10,00 di mercoledì 27 gennaio 2021, e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili".

E' previsto un termine di chiusura per predisporre la domanda antecedente al giorno 27 gennaio 2021, ore 10,00?

RISPOSTA

Si informa che non è previsto un termine di chiusura per predisporre la domanda antecedentemente alla data del 27 gennaio 2021.

QUESITO

Nel caso in cui lo stesso soggetto sia legale rappresentante di più società, come può procedere con la registrazione sulla piattaforma?

RISPOSTA

Poiché la registrazione deve necessariamente essere diversa per ogni singola società, il legale rappresentante dovrà registrarsi sulla piattaforma utilizzando come codice fiscale la partita iva della singola società.

Ogni società avrà proprie credenziali ed un proprio numero utente.

QUESITO

Abbiamo un dubbio circa i documenti da caricare tra gli allegati in piattaforma.

Il sistema chiede di caricare la DSAN (2a o 2b) punto 3 e punto 6 in formato .p7m. Poi però alla fine del caricamento il sistema chiede di unire in unico file, insieme alla domanda generata dal sistema, i file compresi quelli dei punti 3 e 6 (cioè le DSAN).

Ma i software per unire i file non consentono di unire in un unico file pdf (che poi viene firmato .p7m) anche un file che è già firmato .p7m (come le DSAN di cui ai punti 3 e 6). Abbiamo provato a farlo sul link da voi proposto ma non accetta il file DSAN firmato .p7m

Quindi come si deve procedere? si deve caricare come allegato la DSAN formato .p7m e dopo unire nel file unico la DSAN in formato pdf anzichè in formato .p7m? In tal modo la DSAN unita con la domanda sarebbe priva di firma del professionista, ma verrebbe comunque firmata dal legale rappresentante in .p7m? Possiamo procedere così?

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato, ed in particolar modo alla problematica tecnica rappresentata, si comunica che è corretto quanto prospettato, ovverosia: si deve caricare come allegato la DSAN in formato .p7m e dopo unire nel file unico la DSAN in formato pdf anzichè in formato .p7m. Ovviamente il file unico contenente tutti i documenti in formato pdf dovrà essere firmato dal legale rappresentante in formato .p7m